

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
NELLA BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ
COOPERATIVA
DEL CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA**

I Consigli di Amministrazione della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA

premesso

- che è stato raggiunto l'accordo per l'integrazione delle rispettive Banche di Credito Cooperativo da realizzarsi mediante l'incorporazione del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito denominata "Banca Incorporanda" ovvero "Incorporanda") nella BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito denominata "Banca Incorporante" ovvero "Incorporante");
- che tale operazione di fusione, peraltro, è volta a confluire nel più ampio contesto del riassetto del sistema del Credito Cooperativo, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. in materia (D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. 8 aprile 2016, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 87 del 14.04.2016);
- che l'integrazione genererà rilevanti sinergie ed importanti razionalizzazioni e potrà attivare economie di scopo nei rispettivi ambiti produttivi;

hanno redatto il seguente Progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile.

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante

BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA

- Sede legale in Cento (FE) - Fraz. Corporeno Via Statale, 39;
- Sede amministrativa e Direzione Generale in Cento (FE) - Fraz. Corporeno Via Statale, 39;
- Capitale sociale, interamente versato, euro 13.692.707,48 alla data del 30/06/2018, diviso in n. 265.157 azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna;
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Ferrara al n. 01402600389 e con pari numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A., 01402600389;
- Società iscritta al REA – Repertorio Economico Amministrativo al n. 164811;
- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A112765;
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 5352 – Cod. ABI 08509;
- Società aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, nonché al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016.

Incorporanda

CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA

- Sede legale in Viano (RE) – frazione di San Giovanni di Querciola via Prediera, 2/A;
- Sede amministrativa e Direzione Generale in Scandiano (RE) via Pellegrini, 16;
- Capitale sociale, interamente versato, euro 30.611.489,03 alla data del 30/06/2018, diviso in n. 5.495.779 azioni del valore nominale di euro 5,57 ciascuna;
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 01197360355 e con pari numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01197360355;
- Società iscritta al REA – Repertorio Economico Amministrativo al n. RE169962;
- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A159173;
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 4983 – Cod. ABI 08095;
- Società aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, nonché al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016.

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE


Si fa presente che nell'assemblea straordinaria della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, convocata per l'approvazione della fusione, verrà proposta l'adozione di talune modifiche al proprio Statuto, conseguenti alla fusione. Il testo dello Statuto Sociale della Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, si allega sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del Progetto di fusione.

In particolare, lo Statuto Sociale rimane quello della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, già positivamente accertato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del TUB. L'unica modifica riguarda l'inserimento di due clausole transitorie all'articolo 52 dello Statuto Sociale.

Articolo 52 – Disposizioni transitorie: Viene inserita una prima clausola transitoria, quale penultimo comma, che, in deroga all'art. 32 primo comma dello Statuto, stabilisce in numero di otto, oltre al Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, e ciò per il mandato in essere alla data di efficacia della fusione e per il primo mandato successivo, prevedendo inoltre che tre Amministratori provengano dalla Compagine Sociale della Banca Incorporata; per lo stesso periodo di tempo, in deroga all'articolo 41 primo comma dello Statuto, il Comitato esecutivo è previsto che sia composto da tre membri.

Viene, inoltre, inserita una clausola transitoria per la determinazione del termine iniziale per il computo del numero massimo di mandati che possono essere svolti rispettivamente dagli Amministratori, dal Presidente del Collegio Sindacale e dai Sindaci, precisando che, ai fini del suddetto limite, i mandati iniziano a computarsi dal mandato successivo a quello in corso alla data di efficacia della fusione.

Si precisa che la Banca risultante dalla fusione adotterà le clausole statutarie derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di Vigilanza per le Banche, di cui al 21° aggiornamento "Banche di Credito Cooperativo", emanate lo scorso 22 maggio 2018, nonché le ulteriori clausole così come definite nello Statuto tipo delle Banche affiliate che verrà predisposto dalla costituenda Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, secondo le modalità e i tempi dalla stessa definiti in conformità alla

Handwritten signature and a circular stamp.

normativa, con efficacia dalla data di iscrizione del Gruppo Bancario Cooperativo nell'Albo dei Gruppi Bancari (cfr. Parte Terza, Capitolo 6 "Gruppi Bancari Cooperativi", Sezione V, della Circolare n. 285). Nelle more della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, continuerà ad applicarsi lo Statuto Sociale di BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, così come integrato secondo quanto indicato nell'Allegato A, Statuto Sociale.

RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:


- a) le riserve non possono essere distribuite tra i Soci durante la vita della società (art. 15 e art. 51 dello Statuto della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 15 e art. 51 dello Statuto del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA);
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati – sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 51 dello Statuto della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 51 dello Statuto del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA);
- c) il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio (art. 15 dello Statuto della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 15 dello Statuto del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA).

Premesso che:

- il capitale sociale della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA è costituito alla data del 30.06.2018 da n. 265.157 azioni del valore nominale di euro 51,64;
- il capitale sociale del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA è costituito alla data del 30.06.2018 da n. 5.495.779 azioni del valore nominale di euro 5,57;

la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene sulla base dei valori nominali delle azioni stesse.

In particolare:



Il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto, in via di principio, da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 51,64 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale.


Ai Soci della Banca Incorporata verrà assegnata una azione di euro 51,64 nel caso di possesso di 10 azioni del valore nominale di euro 5,57 con imputazione alla riserva da sovrapprezzo del resto residuo di euro 4,06. Nel caso di possesso di più di 10 azioni da parte di ciascun Socio della Banca Incorporata, saranno attribuite tante azioni della Banca Incorporante del valore di euro 51,64 ciascuna. Il resto eventualmente residuo generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun Socio. Non sono pertanto previsti conguagli in denaro.

Si evidenzia, infine, che il rapporto di concambio per i Soci della Banca incorporata, trattandosi di Società Cooperativa a mutualità prevalente è stato stabilito in base ai soli valori nominali delle azioni delle due Società Cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi valori economici sottostanti, in quanto ciò non consentirebbe di rispettare il vincolo statutario di non distribuibilità delle riserve ai Soci.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, l'Incorporante provvederà:

- all'emissione di azioni da nominali euro 51,64 da attribuire ai Soci della Società Incorporanda in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato;
- a mettere a disposizione dei Soci dell'Incorporanda le azioni dell'Incorporante di nuova emissione a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione e cioè dal 1° dicembre 2018.



DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

Dal 1° dicembre 2018 le azioni dell'Incorporante emesse in concambio delle azioni dell'Incorporanda maturano il diritto alla partecipazione agli utili.

DECORRENZA DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal giorno 1 (uno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

La decorrenza degli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione è stabilita dal giorno 1 (uno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti differenziati per particolari categorie di Soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni.

VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari per i componenti degli Organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile si specifica che la situazione patrimoniale di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione è riferita alla data del 30 giugno 2018.

A norma dell'art. 2504-bis del Codice Civile la Banca Incorporante continuerà in tutti i diritti e gli obblighi della Banca Incorporanda e subentrerà nell'esercizio di tutti i suoi sportelli bancari in cui l'attività viene svolta ed il suo personale dipendente verrà inserito alle dipendenze della Banca Incorporante.

Il presente Progetto di fusione, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA, sarà depositato per l'iscrizione ai Registri delle Imprese di Ferrara e di Reggio Emilia almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali ed amministrative di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle relazioni degli amministratori, alle copie dei bilanci con le relative relazioni degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, alla relazione dell'esperto ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile e alla proposta di modifica dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 l'operazione di fusione in esame è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto così come dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Cento, 26/09/2018


Scandiano, 26/09/2018

Per il Consiglio di Amministrazione di
BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO
COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Per il Consiglio di Amministrazione di
CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ
COOPERATIVA

Il Presidente
Giuseppe Accorsi

Il Presidente
Carlo Maffei



Allegati:

A) Proposta di Statuto Sociale

B) Provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia prot. n. del

1105060/18 25/09/2018